

PANATHLON INTERNATIONAL – CLUB VALDARNO SUPERIORE
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 10 settembre 2022 alle ore 20,00, i Soci del Club Panathlon Valdarno, regolarmente convocati, si sono riuniti per deliberare su alcuni argomenti importanti per la vita del Club, presso il “Ristorante La Leccarda” posto in Località Pietraviva, Comune di Bucine. Più in particolare si era reso necessario apportare tre modifiche allo Statuto del Club, recentemente adattato alle esigenze del D.Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017.

Il Presidente del Club Siro Pasquini, constatata la presenza di n. 19 soci in proprio e n. 5 deleghe, dichiara che si possa procedere, per cui propone al Socio Lorenzo Polvani di svolgere la funzione di Presidente ed al Socio Franco Storri la funzione di Segretario della riunione, convocata per lo svolgimento della “Assemblea Ordinaria”, in occasione della conviviale del Club n.415 prevista proprio per questa sera.

L’Assemblea approva tale scelta con unanime applauso.

Il Presidente della Assemblea ora nominato, considerato che è andata deserta quella convocata per il giorno 10 settembre 2022 alle ore 9,00, in prima convocazione,

**dichiara validamente convocata ed aperta, in seconda convocazione, la
Assemblea Ordinaria**

della Associazione “Panathlon International – Club Panathlon Valdarno Superiore” per deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno:

**VARIANTI ALLO STATUTO PER ADEGUARLO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 117
del 3 Luglio 2017 e successive modifiche.**

Il Presidente chiama a relazionare sull’argomento il Tesoriere Casucci Roberto, che su incarico del Club, si era adoperato con l’aiuto di un consulente, ad integrare ed adeguare lo statuto al fine di renderlo conforme alle norme previste nel citato Decreto Legge.

Il Tesoriere Casucci, illustra quindi le modifiche:

Art. 3) – L’Associazione si costituisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7) -secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte,

Art.16) – L’Assemblea approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Il Presidente Polvani chiede ai presenti se vi siano domande o precisazioni da dare ancora, e, poiché nessuno si fa avanti, propone di mettere in votazione, per alzata di mano, le varianti allo Statuto sopra descritte, ottenendo approvazione unanime da parte di tutta l’Assemblea e disponendo di conservare agli atti come “allegato A” il verbale della presente deliberazione.

Termina così la parte della serata dedicata alla Assemblea.

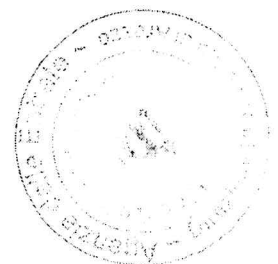
Il Segretario
Franco Storri

[Firma di Franco Storri]

Il Presidente
Lorenzo Polvani

[Firma di Lorenzo Polvani]

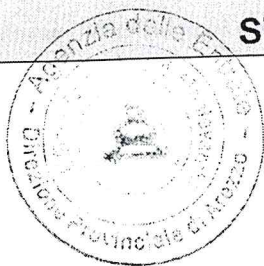
TERMINAZIONE
IL 12-09 AL N. 868 SERIE 3
2022



[Firma]

PANATHLON CLUB VALDARNO SUPERIORE ODV

STATUTO



INDICE

- Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, **IDENTITA'**, DURATA, MOTTO EMBLEMA.
- Articolo 2 - TERRITORIO E SEDE
- Articolo 3 - FINALITA' E **ATTIVITA'** DEL PANATHLON CLUB
- Articolo 4 - ANNO SOCIALE
- Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEL CLUB
- Articolo 6 - I SOCI DEL CLUB
- Articolo 7 - AMMISSIONE DEI SOCI NEL CLUB
- Articolo 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
- Articolo 9 - QUALIFICHE DEI SOCI DEL CLUB
- Articolo 10 - RIUNIONI ED ATTIVITA' SOCIALI
- Articolo 11 - ATTIVITA' SOCIALE
- Articolo 12 - TRASFERIMENTI
- Articolo 13 - IMPEDIMENTI E DIMISSIONI
- Articolo 14 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEL SOCIO
- Articolo 15 - ORGANI DEL CLUB
- Articolo 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- Articolo 17 - PRESIDENTE DEL CLUB
- Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (C.R.C.)
- Articolo 20 - COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA (C.G.S.)
- Articolo 21 - MODALITA' DI VOTO
- Articolo 22 - SISTEMA DI GARANZIE E PROCEDURE
- Articolo 23 - REGOLAMENTO DEL CLUB
- Articolo 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO DEL CLUB
- Articolo 25 - SCIoglimento DEL CLUB
- Articolo 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, IDENTITA', DURATA,

MOTTO, EMBLEMA.

1. E' costituito in data 7 Dicembre 1976 il "Panathlon Club Valdarno Superiore ODV", associazione aconfessionale, apartitica, senza distinzione di sesso, di razze e senza fini di lucro, con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo: il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Esso è membro del Panathlon International e ne accetta le norme dello statuto e del regolamento, conformando ad esse la sua attività.
3. Il suo motto è "Ludis lungit". Ha per unico emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole "Panathlon International". Il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque settori con i colori dei cerchi olimpici.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Club comprende la circoscrizione amministrativa deliberata dal Consiglio Centrale ed esplicitamente il territorio dei comuni del Valdarno Superiore compresi entro le provincie di Arezzo e Firenze. Detti Comuni sono: Bucine, Castelfranco Piandiscò, Caviglia, Figline Incisa Valdarno, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno e Terranova Bracciolini. Il Club esprime parere consultivo al Governatore dell'Area, laddove sia proposta la costituzione di altro Club nell'ambito della stessa circoscrizione.
2. La Sede legale del Club è stabilita nel comune di Montevarchi AR

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITA' DEL PANATHLON CLUB

1. Il Panathlon Club Valdarno Superiore ha per finalità l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
L'Associazione si costituisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. A tale scopo:
 - a) favorisce lo sviluppo delle relazioni amichevoli e solidaristiche tra i panathleti e quanti hanno operato ed operano nella vita sportiva;
 - b) agisce, con azioni sistematiche e continue, ai vari livelli di competenza dei suoi Organi, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all'etica della responsabilità, alla solidarietà e al fair play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;
 - c) promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell'opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l'università ed altre istituzioni culturali;
 - d) attua forme concrete di partecipazione, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;
 - e) si adopera affinché, la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;

- f) instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;
 - g) quale Club di servizio, respinge il ricorso a tutti i tipi di doping, di violenza, di razzismo e di corruzione e si impegna ad incentivare e a sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;
 - h) appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'Associazione;
 - i) promuove l'espansione del Movimento Panathletico in tutto il mondo mediante la costituzione di nuovi Club o la nomina dei propri delegati;
 - j) attua nel proprio territorio, ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità istituzionale, fatte salvo le attività proprie delle federazioni e delle società sportive.
3. Il Movimento Panathletico si fonda sul volontariato dei Soci dei Club per realizzare le proprie finalità.
4. **L'Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:**
- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - f) promozione della cultura della legalità e della non violenza;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani e civili.

Articolo 4 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale del Club corrisponde all'anno solare.

Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEL CLUB

1. Il Club, quale componente del Panathlon International, esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti dall'art. 3 dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento del Panathlon International, nonché del Regolamento del Distretto e dell'Area.
2. Ogni Club è rappresentato dal suo Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.
3. Esso è tenuto agli adempimenti amministrativi ed al versamento delle quote annuali pro-capite di affiliazione al P.I., al Distretto e all'Arca.
4. Il Club può costituire il Club Junior (PJ) secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

Articolo 6 - I SOCI DEL CLUB

1. Possono far parte del Club le persone maggiorenni, di ambo i sessi, di norma residenti o domiciliate nella sua circoscrizione, che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali, distinguendosi per una carriera significativa con comportamenti consoni alle finalità panathletiche.
2. **Il Club non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.**

3. Potranno essere ammessi al Club Soci che appartengono a discipline sportive aventi peculiarità e rilevanza locale, previa specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo al Presidente del P.I., per consentirne il riconoscimento.

Articolo 7 – AMMISSIONE DEI SOCI NEL CLUB

1. Le procedure di ammissione sono quelle previste dall'art. 5 del Regolamento del P.I. e recepite nel Regolamento del Club all'art.
2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, comunicata poi allo stesso e annotata nel libro degli associati.
2. La presentazione dei nuovi Soci, viene effettuata in forma solenne.

Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Con l'ammissione il socio si impegna sul suo onore a:
 - perseguire le finalità statutarie del P.I.;
 - conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;
 - partecipare agli incontri e alle riunioni sociali;
 - cooperare attivamente, in prima persona ad ogni iniziativa promossa dal Club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del P.I. o del Distretto, anche mediante l'assunzione di specifici ruoli nei "services";
 - adempiere gli obblighi di carattere economico secondo, le norme del proprio Club;
 - sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti nell'attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna dell'Associazione;
 - accettare, inoppugnabilmente tutte le determinazioni degli Organi Statutari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di giustizia interna, una volta divenute definitive.
2. Il Socio partecipa alla vita del Club, alle riunioni e ad ogni altra iniziativa sociale, alle Assemblee del Club e alle votazioni, se in regola con le quote sociali. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del Club.
3. Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale, da determinarsi in sede assembleare, comprensiva del contributo dovuto al P.I., al Distretto e all'Area, che, su delibera dell'Assemblea, deve essere richiesta e corrisposta in una soluzione oppure in due rate semestrali anticipate. Il Socio altresì è tenuto al versamento di una quota di ammissione al Club, se dovuta, nella misura stabilita dal C.D. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. Il Socio di un altro Club ha il diritto di partecipare alla riunione Conviviale del Club, corrispondendone il costo.
5. Il Socio ha diritto di esaminare tutti i libri sociali, facendone richiesta scritta con posta ordinaria o e-mail, da inviare al Presidente del Club pro-tempore il quale comunicherà al richiedente, sempre con lo stesso mezzo, il luogo e la data dove effettuare l'incontro.

Articolo 9 – QUALIFICHE DEI SOCI DEL CLUB

1. Sono previste le seguenti qualifiche:
 - Soci ordinari;
 - Soci onorari.
2. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea del Club in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici, con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
3. Il Club può nominare un Presidente onorario o d'onore scelto tra i Past President che abbia reso servizi particolari alla causa del Club e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.

Articolo 10 – RIUNIONI ED ATTIVITÀ SOCIALI

1. Il Club si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di 10 volte all'anno, in luogo, giorno ed ora stabiliti dal Consiglio Direttivo, preferibilmente con cadenze ricorrenti previo congruo preavviso ai Soci.
2. Nel corso delle riunioni mensili, non necessariamente conviviali, vengono trattate in ordine prioritario, le risoluzioni approvate dai Congressi Internazionali e quelle eventualmente approvate dalle Assemblee e dai Congressi Distrettuali e di Area, le azioni dei Club e gli argomenti attinenti alle finalità del Panathlon.
3. Il Club promuove ed organizza, singolarmente o con altri soggetti, pubblici o privati, riunioni pubbliche (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde ecc.) in sedi aperte alle cittadinanza, sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico (compatibilmente con le possibilità logistiche e finanziarie).
4. Il resoconto delle riunioni è inviato, a cura del Segretario del Club, alla Segreteria del P.I., al Presidente del Distretto, al Governatore dell'Area.
5. Il Presidente del Panathlon International, i Dirigenti centrali, il Presidente di Distretto, il Governatore dell'Area, o loro rappresentanti ufficiali, possono presenziare alle riunioni del Club.

Articolo 11 – ATTIVITÀ SOCIALE

1. Il Club programma e realizza le attività funzionali alle finalità di cui all'art. 3.
2. Per qualsiasi iniziativa fuori dell'ambito del proprio territorio, è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'Area e al Distretto Italia.

Articolo 12 – TRASFERIMENTI

1. Su richiesta del Socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in territorio di altro Club, il Club segnala il nominativo alla Segreteria Generale del P.I., al Distretto, all'Area ed al nuovo Club competente per territorio che, qualora accetti l'interessato, lo registra tra i propri Soci, riconoscendogli l'anzianità maturata.
2. Il nuovo Club è tenuto a registrare, entro trenta giorni, il socio alla categoria interessata.

Articolo 13 – IMPEDIMENTI E DIMISSIONI

1. Impedimenti:
 - Il Socio che per ragioni di salute o di lavoro, sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del Club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino ad un anno, rinnovandolo sino ad un massimo di due anni complessivi.
 - Il Presidente, sentito il Consiglio, esonera il socio da ogni impegno e da ogni onere finanziario verso il club ad eccezione della quota di affiliazione Internazionale, dell'Area e del Distretto.
 - Qualora il Socio, al termine del periodo di riconosciuti impedimenti (due anni), persista nelle condizioni che non gli permettono il rientro, può chiedere ulteriori proroghe annuali dall'esonero di ogni impegno finanziario verso il Club, ad eccezione della quota di affiliazione al P.I., all'Area e al Distretto, fino ad un massimo di ulteriori due anni.
 - Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi membri. Al termine del periodo massimo concesso (quattro anni), il Socio rientra automaticamente a far parte del Club.
2. Dimissioni:
 - Il Socio che intenda dimettersi, presenta lettera di dimissioni al Presidente del Club motivandole sinteticamente.
 - Il Presidente, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, sottopone le dimissioni del Socio al Consiglio il quale delibera, a maggioranza semplice, l'accettazione o meno.
 - In caso di accettazione, essa viene comunicata dal Segretario del Club all'interessato e per conoscenza alla Segreteria Generale del P.I.; le dimissioni decorrono ad ogni effetto dal 30 dicembre successivo alla data di

accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Socio è tenuto al versamento della quota dovuta sino alla fine dell'anno di competenza.

- In caso di mancata accettazione delle dimissioni, la delibera viene comunicata verbalmente dal Presidente all'interessato, il quale viene invitato a ritirarle. Se questi insiste anche solo verbalmente con il Presidente, le dimissioni devono venire accettate.
- Il Socio che intenda rientrare nel Club, deve fare domanda scritta di riammissione, presentandola al Presidente del Club. Il Consiglio Direttivo, constatato che dopo le dimissioni non sono maturate ragioni ostative, riammette il Socio nel Club.

Articolo 14 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEL SOCIO

1. Nei confronti del Socio inadempiente o responsabile di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravità del fatto contestato, **appurato dalla Commissione di Garanzia Statutaria**, il Consiglio Direttivo del Club adotta le seguenti sanzioni:
 - ammonizione;
 - sospensione dell'attività sociale fino ad un anno;
 - decadenza;
 - radiazione.
 - a) L'adozione dei provvedimenti suindicati deve essere preceduta dall'espletamento della seguente procedura. Il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari. Nel caso in cui il Socio non giustifichi tale comportamento entro i successivi quindici giorni, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, invitandolo all'ottemperanza di tali obblighi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
 - b) Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, adotta la sanzione del caso. Il Presidente comunicherà per iscritto il provvedimento al socio nei successivi dieci giorni.
 - c) Per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. I provvedimenti relativi ai nominativi dei soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del Club entro quindici giorni al Governatore di Area, al Presidente del Distretto ed alla Segreteria Generale del P.I., la quale provvede alle annotazioni conseguenti.
3. I Soci dichiarati decaduti o radiati di un Club, non possono essere riammessi. Pertanto i Soci decaduti o radiati non possono essere ammessi in un altro Club.

Articolo 15 – ORGANI DEL CLUB

Sono Organi del Club:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del Club;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di **Organo di amministrazione**;
- il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.) o l'**Organo di controllo**, se ne ricorrono i presupposti di Legge;
- il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.).

Articolo 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'assemblea di tutti i Soci regolarmente affiliati. Essa può essere ordinaria, straordinaria ed elettiva e ciascun associato ha un voto.
2. L'Assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Direttivo e si svolge nel mese di Gennaio.
La convocazione con l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera all'indirizzo di posta elettronica o con posta ordinaria, almeno 15 giorni prima, comprende:
 - la relazione del Presidente del Club sull'attività sociale dell'anno decorso e le linee programmatiche sull'attività del nuovo anno, con particolare riferimento alle azioni di "servizio";
 - il consuntivo dell'esercizio precedente con il rendiconto economico e finanziario;
 - la relazione del Collegio di Controllo Revisori Contabili o dell'Organo di controllo, sul consuntivo;
 - la proposta di determinazione della quota annuale;
 - il progetto di bilancio preventivo;
 - la nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea elettiva è convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, entro il mese di Gennaio dell'anno di scadenza del biennio. La votazione da parte degli aventi diritto avviene per scrutinio segreto, anche in presenza di una sola candidatura. Nel caso di più candidature, prima della votazione, deve essere garantito al candidato, che ne faccia richiesta, il diritto di intervento.
5. L'Assemblea ordinaria del gennaio successivo, nel caso di nuova elezione, l'ordine del giorno dovrà contenere, oltre quanto previsto al punto 2:
 - il passaggio delle consegne;
 - la relazione programmatica del nuovo Consiglio.
6. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci, in ogni tempo, con avviso diramato almeno 15 giorni prima per:
 - modificare lo statuto del Club;
 - elezioni del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa;
 - rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri;
 - rinnovo degli altri organi in caso di vacanza di oltre la maggioranza dei loro componenti;
 - argomenti proposti da un terzo dei Soci;
 - motivi di particolare interesse, gravità e urgenza;
 - adozione del regolamento del Club;
 - scioglimento del Club.
7. Per la validità dell'Assemblea, ordinaria, elettiva e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega, della metà più uno dei soci, in regola con il versamento delle quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto del Club è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega, della metà più uno dei soci ed, in seconda, la presenza di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

9. Per la validità dell'Assemblea straordinaria, che debba deliberare su proposte di scioglimento, di trasformazione, di fusione o scissione del Club, è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza personale o per delega, di almeno i due terzi dei soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
10. E' ammessa una sola delega per socio, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
11. Copia del Verbale di Assemblea è inviato, a cura della Segreteria del Club, entro quindici giorni, alla Segreteria Generale del Panathlon International, al Presidente del Distretto ed al Governatore dell'Area.
12. Contro le deliberazioni assembleari del proprio Club viziata da violazioni statutarie e regolamentari, il socio ha facoltà di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dall'art. 34/35 del Regolamento del P.I..

Articolo 17 – PRESIDENTE DEL CLUB

1. Il Presidente del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata, entro il mese di Gennaio dell'anno di scadenza del biennio. Dura in carica due anni, con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla elezione ed è rinnovabile per un solo altro biennio. (Art. 3 comma 4 del Regolamento P.I.) E' consentita eccezionalmente la conferma di un successivo biennio per una sola volta, con la maggioranza qualificata dei ¾ delle preferenze.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Club, detiene la firma sociale, sovrintende a tutta l'attività del Club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
3. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano per appartenenza al Club fino all'Assemblea straordinaria che dovrà provvedere alla nuova nomina. Il Presidente eletto resta in carica fino all'Assemblea Ordinaria biennale.
4. Il regolamento del Club può prevedere il Consiglio dei Past-President, che viene convocato dal Presidente in carica, quale eventuale organo consultivo per le proposte di elezione delle cariche sociali e per ogni altro argomento di interesse generale attinente alla vita del Club.

Articolo 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria, con votazione separata, entro il mese di Gennaio dell'anno di scadenza del biennio.
2. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto da un numero di consiglieri non superiore a nove, stabilito dall'Assemblea prima che si proceda alle votazioni. **Può partecipare alle riunioni, con parere consultivo, il Past President.**
4. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, nel suo seno, uno o due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Questi due ultimi, anche al di fuori del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio è l'Organo di direzione del Club ed esercita ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che per le materie riservate dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Esso è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Qualora, durante il biennio, vengano a mancare uno o più consiglieri eletti, si provvederà al subentro, fino alla metà, nell'ordine di votazione dei non eletti.
7. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri, il Presidente o chi ne esercita le funzioni, convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio rinnovato resta in carica fino al 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni ed ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
9. **Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

Articolo 19 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (C.R.C.)

1. Il Collegio dei Revisori Contabili del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata entro il mese di Gennaio dell'anno di scadenza del biennio. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. Nella prima riunione i tre membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Il C.R.C. esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili, la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci e riferisce, con relazioni scritte, sul rendiconto finanziario all'Assemblea ordinaria.
7. Il Presidente del Collegio, od altro componente da lui delegato, può essere invitato, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando vengono trattati argomenti rientranti nelle competenze del Collegio stesso.
8. Il Collegio può chiedere di partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo per la trattazione di temi di propria competenza.
9. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e sostituisce il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 20 – COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA (C.G.S.)

1. Il Collegio di Garanzia Statutaria del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria con votazione separata entro il mese di Gennaio dell'anno di scadenza del biennio. Dura in carica due anni, con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. Nella prima riunione i membri effettivi eleggono, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Il C.G.S. giudica, in prima istanza, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui ricorsi di soci contro altri soci per lesioni dei principi associativi, secondo le norme di cui agli art. 34 e 35 del Regolamento P.I., assicurandone, per quanto possibile, l'amichevole componimento.

Articolo 21 – MODALITÀ DI VOTO

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, fatta eccezione per quelle concernenti l'elezione alle cariche sociali, le quali devono avvenire per voto segreto.

Articolo 22 – SISTEMA DI GARANZIE E PROCEDURE

1. Ciascun socio dispone di un sistema di garanzie a difesa dei propri diritti, secondo le norme degli art. 34 e 35 del Regolamento del P.I..

Articolo 23 – REGOLAMENTO DEL CLUB

1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 16, approva il regolamento del Club, contenente le norme di attuazione del presente Statuto.

Articolo 24 – MODIFICHE DELLO STATUTO DEL CLUB

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, che non siano in contrasto con lo Statuto e con il Regolamento del Panathlon International, sono sottoposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui all'art.16, comma 7, dello Statuto del Club.

Articolo 25 – SCIoglimento DEL CLUB

- 1) La proposta di scioglimento del Club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 11 del Regolamento del P.I..
- 2) Della convocazione dell'Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al Presidente del Panathlon International, al Presidente del Distretto ed al Governatore di Area, ove esista.
- 3) Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 soci si impegnino a proseguire l'attività del Club.
- 4) In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due fiduciari, scelti fra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.
- 5) L'eventuale saldo attivo, proveniente dalla liquidazione, sarà devoluto al Panathlon International, **al Distretto Italia ed ai Club** ovvero ad altro ente **del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.**
- 6) L'eventuale saldo passivo sarà suddiviso tra i soci affiliati al Club da almeno un anno.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto del Panathlon International, dello Statuto del Distretto e dell'Area, **delle deliberazioni degli organi associativi, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile.**

Le modifiche al presente Statuto sono state approvate dalla Assemblea Straordinaria del Club Valdarno Superiore del giorno 28 Gennaio 2022 e successivamente, con le sottolineature, dalla
Assemblea Ordinaria del 10 Settembre 2022.

